



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.L.gs
231/2001**

Allegato 8

CODICE ETICO

8. CODICE ETICO

PREMESSA

Il Codice Etico di Inter Brand S.r.l. (di seguito la "Società") individua i valori aziendali, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso.

L'adozione del presente Codice Etico è espressione di una cultura aziendale che intende soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori della Società, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità nello svolgimento di tutte le attività riconducibili alla Società stessa e a vietare quei comportamenti che si pongano in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che la Società intende promuovere.

In particolare, obiettivo primario per la Società è quello di creare valore nella promozione e diffusione della cultura sportiva, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione commerciale dei marchi di cui l'impresa è titolare e lo svolgimento delle attività connesse. Componente essenziale ed imprescindibile dell'azione d'impresa è il positivo impiego delle proprie risorse patrimoniali, gestionali e tecnologiche, nel quadro di uno sviluppo eticamente responsabile e rispettoso di tutti coloro che, con il proprio lavoro, sono chiamati a contribuire agli obiettivi della Società.

Questo Codice Etico costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

ART. 1

DESTINATARI

Il presente Codice si rivolge a:

- a) Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Società, ivi compresi i lavoratori atipici e a progetto;
- b) Collaboratori e Consulenti esterni, che agiscano nell'interesse e/o per conto della Società;
- c) Persone, fisiche e/o giuridiche, che svolgano attività, opere o servizi nell'interesse e/o per conto della Società, sulla base di contratti di appalto, servizio e fornitura.

ART. 2

RAPPORTI DI LAVORO

La Società assume il personale di cui abbisogna con regolare contratto di lavoro, in conformità alla normativa vigente e ai principi dello Statuto dei Lavoratori.

La Società non instaura alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e non svolge alcuna attività volta a favorire l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti clandestini. A tal fine e per quanto possibile, la Società si impegna altresì a richiedere idonee assicurazioni circa la regolarità della posizione lavorativa dei dipendenti e dei collaboratori delle società esterne con cui verranno instaurati rapporti commerciali, di appalto e/o servizio.

Le relazioni lavorative tra i dipendenti e i collaboratori della Società si ispirano alle regole della collaborazione professionale, della civile convivenza e del rispetto reciproco.

I rapporti tra le diverse posizioni gerarchiche all'interno della Società devono essere improntati a principi di lealtà e correttezza; in particolare, i responsabili delle singole attività devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta, rispettando la dignità dei propri collaboratori e favorendone la crescita professionale.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/2001

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità.

Costituisce illecito sanzionabile ai sensi del presente Codice la promessa, la richiesta e/o l'accettazione di prestazioni, favori o altre utilità da chiunque provenienti e tese a compensare la violazione e/o l'elusione del presente Codice o delle procedure previste nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo* o comunque idonee a minare l'autonomia, la libertà di giudizio e l'indipendenza della Società e di coloro che agiscono al suo interno e/o per suo conto.

ART. 3

UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI

La Società mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori tutti gli strumenti idonei a svolgere nel migliore dei modi i compiti loro attribuiti, nel più scrupoloso rispetto delle norme in tema di sicurezza, igiene e salubrità del luogo di lavoro.

Regole generali

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto, a sua volta, ad operare con diligenza, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte dalla Società o, nel caso di condivisione di spazi e attrezzature, dalla Controllante. In tal senso, ogni dipendente e/o collaboratore deve:

1. impiegare con scrupolo e parsimonia i beni e le risorse a lui affidati o da lui comunque utilizzati;
2. evitare usi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse e i valori dell'azienda.

Gestione del denaro e di altre utilità

È vietato acquistare, ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto. È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazioni ad essi, altre operazioni che ne ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In ultimo, è vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Al tal fine, è fatto obbligo a tutti i dipendenti, dirigenti e collaboratori utilizzare la massima attenzione e prudenza, evitando di entrare in contatto con beni o altre utilità che, per la loro natura o per le particolari condizioni in cui si trovano o alle quali vengono negoziati, possano fare insorgere il sospetto di avere una provenienza illecita.

Strumenti informatici

L'utilizzo degli strumenti informatici e telematici deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e in modo da salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, a tutela degli interessi della Società e dei terzi. In particolare è fatto espresso divieto di:

1. accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
2. intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere, anche mediante installazione di apparecchiature, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero diffondere mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto delle predette comunicazioni;
3. distruggere, deteriorare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici, ovvero programmi, informazioni o dati della Società o altrui, o anche solo mettere in pericolo l'integrità di quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

4. detenere, utilizzare o comunicare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico;
5. installare e/o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici avente lo scopo o l'effetto di danneggiare un sistema informatico o telematico, ovvero dati o programmi in esso contenuti;
6. produrre e/o trasmettere documenti in formato elettronico falsi e/o alterati ovvero contenenti dati falsi e/o alterati.

La Società adotta misure atte ad assicurare che l'accesso ai sistemi telematici ed informatici ed ai dati in essi contenuti avvenga nel rispetto delle normative vigenti ed in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e a far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati.

Divieto di detenzione di materiale pornografico

È fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

ART. 4

PRINCIPI COMPORTAMENTALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sono tenuti ad evitare situazioni che possano porli in conflitto di interesse (reale o anche solo potenziale) con la Società. Laddove possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, è fatto obbligo di darne comunicazione al proprio superiore (o, nel caso dei collaboratori esterni, al proprio interlocutore interno alla Società).

Tutti coloro che agiscono in nome o comunque per conto della Società sono, inoltre, tenuti a rispettare il segreto professionale sulle attività di propria competenza e a trattare con la massima riservatezza le informazioni che abbiano appreso a causa o comunque in occasione dell'attività svolta.

La riservatezza delle informazioni è un bene che la Società tutela anche attraverso i propri collaboratori, impegnandosi affinché i dati che riguardano le persone siano trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della *privacy*.

In ogni caso e ove necessario, la Società e i suoi dipendenti/collaboratori si rivolgono agli organi di stampa e di comunicazione unicamente attraverso gli organi societari a ciò delegati, in un atteggiamento di massima correttezza, veridicità e trasparenza, in armonia con la politica di comunicazione definita dalla Controllante.

ART. 5

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società e i soggetti che agiscono su suo incarico si impegnano, per quanto di propria competenza, a cooperare lealmente con le Pubbliche Autorità, fornendo – ove richiesto o quando necessario – informazioni chiare, complete e veritiere, ed evitando situazioni di potenziale conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

È vietata qualsiasi forma di scorretta ingerenza, impropria collusione, indebita induzione o illecita pressione esercitata – anche in via indiretta – su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere il compimento di atti contrari o conformi al loro ufficio. Sono inoltre vietate quelle promesse o dazioni di utilità, prestazioni o favori che,

eccedendo le normali pratiche di cortesia, possano essere interpretate come indebite remunerazioni per il compimento di atti contrari ovvero conformi ai doveri dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizi.

È fatto divieto di destinare somme ricevute da Organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

ART. 6

PRINCIPI CONTABILI ED ILLECITI SOCIETARI

La gestione contabile della Società si uniforma ai principi della veridicità, unità e completezza di bilancio e si pone in linea con i criteri seguiti dalla Controllante, specie ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Tutte le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere sempre possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. A tal fine, ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione. Tutti i soggetti coinvolti nella redazione delle scritture contabili devono assicurare la massima e fattiva collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Le poste soggette a valutazione vengono trattate secondo la *best practice* contabile e nel più stretto rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 2424 e seguenti c.c.

Le formalità pubblicitarie, le denunce, le comunicazioni e i depositi presso pubblici registri che sono obbligatori per la Società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto obbligo di collaborare lealmente con tutte le autorità pubbliche di vigilanza, evitando di adottare atteggiamenti ostruzionistici che ne impediscano, o comunque ostacolino, l'operato.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai soci o ai creditori.

È inoltre vietato acquistare, ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto. È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da

delitto non colposo ovvero compiere, in relazioni ad essi, altre operazioni che ne ostacolino l'identificazione. In ultimo, è vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Al tal fine, è fatto obbligo a tutti i dipendenti, dirigenti e collaboratori utilizzare la massima attenzione e prudenza, evitando di entrare in contatto con beni o altre utilità che, per la loro natura o per le particolari condizioni in cui si trovano o alle quali vengono negoziati, possano fare insorgere il sospetto di avere una provenienza illecita.

ART. 7

REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE E LO SFRUTTAMENTO DEI MARCHI

L'acquisto, la gestione, la registrazione, la concessione in licenza e lo sfruttamento commerciale dei marchi devono essere svolti in armonia con la normativa applicabile in materia.

Inoltre, la valorizzazione dei marchi, così come lo sfruttamento dell'immagine della società alla quale i marchi sono associati, sebbene tesa al maggior profitto economico, sarà costantemente orientata alla divulgazione dell'etica e della passione sportiva.

In nessun caso verrà promosso, avallato, o anche solo tollerato l'utilizzo di marchi e/o di altri segni distintivi di cui la Società sia titolare che si ponga in contrasto con il buon costume e/o l'ordine pubblico, o che persegua finalità decettive, anticoncorrenziali o comunque illecite.

ART. 8

RAPPORTI ESTERNI

La selezione dei partner contrattuali e commerciali, sia in Italia che all'estero, è ispirata ai principi di prudenza e corretta identificazione, onde evitare l'instaurazione di rapporti d'affari con soggetti che risultino direttamente o indirettamente implicati in attività illecite, quali terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di armi e stupefacenti, sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio di denaro.

A tal fine, prima di concludere qualsiasi tipo di accordo o transazione, la Società assumerà tutte le informazioni che appaiano necessarie per una corretta e veritiera identificazione delle proprie controparti e/o dei soggetti cui le stesse siano comunque riconducibili, riservandosi il diritto di interrompere le trattative o recedere dai rapporti già instaurati ove risultino elementi tali da comprovare o fare ragionevolmente sospettare che si tratti di uno dei soggetti indicati nel comma che precede.

ART. 9

PRINCIPI GENERALI PER LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E FORMATIVE RIVOLTE A GIOVANI SPORTIVI

Obiettivo della Società è promuovere i marchi di cui è titolare anche attraverso l'organizzazione di eventi e corsi formativi per giovani sportivi che vogliano accostarsi al gioco del calcio, inserendosi nella tradizione e nella filosofia sportiva della Controllante e coniugando la preparazione atletica con l'educazione, la crescita e la ricerca della maturità sociale e personale.

In tale contesto, è richiesta l'osservanza da parte di tutti coloro che intervengano in questo particolare settore di attività (istruttori, accompagnatori, ecc.) dei principi che ispirano il presente codice, oltre che dei doveri e dei divieti qui di seguito specificati:

- a) la guida e l'educazione dei giovani deve essere condotta sulla base di modelli che valorizzino i principi etici e umani in generale, ed il *fair play* nello sport in particolare, al fine di prevenire devianze (quali il ricorso al *doping* e lo sfruttamento commerciale);

- b) è richiesto il massimo impegno affinché i giovani sviluppino armoniosamente le potenzialità tecnico-motorie, in uno spirito di sana competizione sportiva, che possa forgiare una positiva concezione di sé, ispirata al rispetto e alla solidarietà reciproci;
- c) è fatto obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;
- d) nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni, le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale e dell'adeguatezza educativa; non è tollerata nessuna forma di pressione o ingerenza, sia fisica o psicologica, che – esulando dai limiti di un corretto rapporto formativo – si traduca in forme di abuso, plagio o soverchieria;
- e) in particolare è fatto obbligo di evitare comportamenti, situazioni, espressioni equivoche o inadeguate che possano compromettere o comunque turbare il sano ed armonioso sviluppo emotivo e morale dei giovani.

ART. 10

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La società si impegna a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alla vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008.

Analogo impegno è richiesto ai terzi laddove, per lo svolgimento delle attività della Società, si renda necessario utilizzare strutture o supporti logistici di proprietà o in gestione di terzi.

La Società si adopera affinché sia diffusa la cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

È dovere di ogni dipendente e collaboratore attenersi alle istruzioni ricevute e rispettare le misure preventive e le procedure antinfortunistiche, evitando di adottare comportamenti imprudenti o negligenti che esponano lui o gli altri a rischi inutili o al pericolo di subire danni alla salute o all'incolumità fisica.

ART. 11

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN *OUTSOURCING*

Ove, per esigenze organizzative, la Società esternalizzi una o più funzioni e/o servizi, la Società provvederà a selezionare con cura i soggetti appaltatori, verificando la loro idoneità tecnico-professionale ed affidabilità commerciale.

Nei relativi contratti di appalto e/o di servizio verranno introdotte apposite clausole tese a vincolare l'appaltatore ed i suoi dipendenti e collaboratori al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice e, per quanto applicabili, delle procedure adottate nell'ambito del *Modello di organizzazione gestione e controllo* della Società, di cui questo Codice costituisce parte integrante.

ART. 12

CONTROLLI E SANZIONI

Sull'osservanza e sul rispetto del presente Codice vigila l'Organismo di Vigilanza della Società, secondo le modalità previste nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo*.

Chiunque abbia notizia o fondato sospetto di violazioni o elusioni dei principi contenuti nel presente Codice o delle procedure definite nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo* potrà farne segnalazione al predetto Organismo di Vigilanza.



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.L.gs 231/2001

I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro all'interno della Società: pertanto, eventuali violazioni del Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti di dipendenti, dirigenti, Amministratori e Sindaci della Società, anche alla stregua del sistema disciplinare definito nel *Modello di Organizzazione, gestione e controllo*.

Il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari è definito nel *Modello di Organizzazione, gestione e controllo*, nel quadro dei principi fissati dalla l. n. 300/1970.

Il rispetto del presente Codice ha importanza essenziale per la Società; la violazione dello stesso anche da parte di terzi legati alla Società da rapporti di collaborazione, consulenza, appalto, servizio o fornitura costituisce pertanto inadempimento grave e potrà comportare la risoluzione del rapporto medesimo.

la Società assicura un'organizzazione interna del lavoro tale da garantire che:

- ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo richieda il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali;
- tutte le azioni e le operazioni della Società abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali.

ART. 13

ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE

Il presente Codice è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 24 settembre 2009 con efficacia immediata.

Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari ed è disponibile per la consultazione negli uffici della Società.